

emanata dal Gran Consiglio l'8 ottobre 1996¹

ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 Costituzione cantonale²

I. Disposizioni generali

Art. 1³ Circolo esecuzioni e fallimenti

¹ Ogni circolo politico costituisce un circolo esecuzioni, ogni distretto costituisce un circolo fallimenti.

² Due o più circoli risp. distretti possono riunire la gestione e l'amministrazione degli uffici esecuzioni e fallimenti. Un tale accordo richiede l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

³ Se la gestione qualificata, regolare e appropriata di un ufficio esecuzioni e fallimenti non è più garantita, l'autorità di vigilanza può disporre la riunione della gestione e amministrazione con un altro ufficio esecuzioni o fallimenti.

Art. 2 Ufficiale delle esecuzioni e dei fallimenti

¹ Può essere eletto ufficiale delle esecuzioni e dei fallimenti (in seguito denominato ufficiale) chi ha l'esercizio dei diritti civili e offre la garanzia per una gestione della carica coscienziosa, tecnicamente sufficiente e regolare.

² ⁴ Gli stessi requisiti valgono per il supplente. Per la supplenza deve essere di regola nominato un ufficiale di un circolo esecuzioni risp. circolo fallimenti.

³ Gli ufficiali come pure i supplenti sono eleggibili in più circoli esecuzioni o circoli fallimenti.

⁴ Se sono impediti oppure si devono recusare, l'autorità di vigilanza nomina una persona per la supplenza straordinaria.

Art. 3⁵

Art. 4⁶

Art. 5⁷ Rapporto di servizio

¹ L'autorità cui compete la nomina disciplina la retribuzione e gli altri aspetti del rapporto di servizio degli ufficiali e impiegati dell'ufficio esecuzioni e fallimenti. Essa provvede alle attrezzature e ai locali necessari.

² L'autorità cui compete la nomina è autorizzata a ispezionare la gestione del circolo esecuzioni o circolo fallimenti, nella misura in cui ciò sia necessario per l'organizzazione dell'ufficio, il conteggio delle tasse dovute al circolo risp. al distretto nonché per determinare e fissare le indennità.

Art. 6⁸ Indennità

¹ Se i circoli risp. i distretti versano agli ufficiali una retribuzione fissa, le tasse per le esecuzioni ed i fallimenti spettano alla cassa del circolo risp. del distretti.

² Se le tasse per le esecuzioni e i fallimenti spettano agli ufficiali, i circoli risp. i distretti sono tenuti a versare loro addizionalmente un adeguato onorario di disponibilità rispettivamente dei supplementi per ogni procedura.

³ L'autorità di vigilanza può stabilire delle direttive sul genere e sull'ammontare delle indennità e, nel caso del capoverso 2, emanare istruzioni vincolanti sulle indennità minime.

Art. 7 Notifica e pubblicazione

¹ Le dimissioni e le nomine degli ufficiali devono essere notificate senza indugio dall'autorità di nomina all'autorità di vigilanza.

² ⁹ In caso di nuove elezioni l'autorità cui compete la nomina pubblica i nominativi degli eletti e la sede una volta nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

³ Il tribunale competente per i fallimenti ed il tribunale competente per i concordati hanno l'obbligo di notificare senza indugio all'autorità di vigilanza la nomina di persone incaricate quali commissari, liquidatori o dell'amministrazione speciale del fallimento.

Art. 8 Obbligo di segretezza

Gli ufficiali, i loro impiegati e ausiliari, le persone incaricate dell'amministrazione speciale del fallimento nonché i

commissari o liquidatori, le autorità di vigilanza e giudiziarie come pure la polizia sono tenuti a mantenere il segreto su qualsiasi fatto venuto a loro conoscenza e segreto loro confidato nell'esercizio della propria carica, nella misura in cui il diritto federale non preveda un diritto di prendere visione dei verbali e registri oppure essi non siano obbligati mediante norme esplicite alla denuncia o notifica alle autorità.

Art. 9 Responsabilità

¹ La responsabilità civile si conforma all'articolo 5 sg. della legge federale. ¹⁰

² Il Cantone nella procedura ordinaria giusta il codice di procedura civile ¹¹ ha il diritto di regresso nei confronti delle persone che hanno cagionato il danno illecitamente e colpevolmente.

Art. 10 Assicurazione contro la responsabilità civile

¹ Il Cantone assicura gli ufficiali e impiegati, il loro personale ausiliario, le persone incaricate dell'amministrazione speciale del fallimento nonché i commissari o liquidatori, le autorità di vigilanza e giudiziarie come pure la polizia contro pretese di risarcimento per danni giusta l'articolo 5 della legge federale, ¹² cagionati illecitamente dagli stessi nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge federale.

² Il Governo stabilisce l'ammontare della somma garantita e di un'eventuale franchigia, determina la ripartizione dei premi e regola ulteriori dettagli.

2. UFFICI ESECUZIONI ¹³

Art. 10a ¹⁴ Nomina

¹ Il consiglio di circolo nomina per la durata di quattro anni, l'ufficiale delle esecuzioni nonché il suo sostituto o la sua sostituta.

² Esso stabilisce, in occasione di ogni nomina, la sede dell'ufficio esecuzioni.

3. UFFICIO FALLIMENTI ¹⁵

Art. 10b ¹⁶ Nomina

¹ La commissione amministrativa del tribunale distrettuale nomina, per la durata di quattro anni, l'ufficiale dei fallimenti nonché il suo sostituto o la sua sostituta.

² Essa stabilisce, in occasione di ogni nomina, la sede dell'ufficio fallimenti.

³ Di regola va nominata o nominato una o un ufficiale dei fallimenti di un ufficio fallimenti nel distretto.

⁴ In questo caso il consiglio di circolo può, d'intesa con la commissione amministrativa del tribunale distrettuale, regolare insieme il rapporto di servizio e la retribuzione per le funzioni dell'ufficio esecuzioni e fallimenti.

Art. 10c ¹⁷ Spese

¹ Il distretto tiene un conto proprio per le spese dell'ufficio fallimenti.

² Se la direzione dell'ufficio fallimenti è la medesima di quella di un ufficio esecuzioni le spese di personale e di materiale che spettano all'ufficio fallimenti in base al proprio dispendio di lavoro vengono messe annualmente in conto al distretto.

³ La spese dell'ufficio fallimenti non coperte dalle tariffe devono essere sostenute dai circoli del distretto. Esse vengono ripartite annualmente in ragione della metà sulla base delle procedure di fallimento aperte nei singoli circoli, in ragione dell'altra metà proporzionalmente alla popolazione residente dei singoli circoli giusta il censimento federale.

⁴ L'autorità di vigilanza decide in merito a controversie fra il distretto e i suoi circoli sull'accertamento e la determinazione delle spese determinanti per la gestione dell'ufficio fallimenti nonché sulla loro ripartizione.

II. Vigilanza

Art. 11 Autorità di vigilanza

Unica autorità cantonale di vigilanza giusta l'articolo 13 e autorità di ricorso giusta l'articolo 17 della legge federale ¹⁸ è la Commissione del Tribunale cantonale.

Art. 12 Compiti
1. in generale

¹ L'autorità di vigilanza esercita il controllo sull'intero settore delle esecuzioni e dei fallimenti e si assume le competenze ed i doveri che le vengono assegnati dalla legge federale.

² Nei limiti del diritto federale essa può emanare circolari e istruzioni con obbligatorietà generale oppure riferite ad un singolo caso.

Art. 13 2. in particolare

¹ L'autorità di vigilanza è tenuta a verificare o a far verificare regolarmente la gestione degli uffici esecuzioni e fallimenti e adotta le misure atte a prevenire o eliminare situazioni inopportune o irregolari.

² Essa provvedere alla regolare trasmissione dei poteri.

³ Essa può organizzare corsi d'introduzione e di perfezionamento e dichiararne obbligatoria la frequenza.

⁴ Essa può gestire un servizio di consulenza, il quale consiglia gli uffici esecuzioni e fallimenti nelle questioni riguardanti la gestione generale ed in casi concreti.

Art. 14 Potere disciplinare

L'autorità di vigilanza esercita i poteri disciplinari che le spettano giusta l'articolo 14 capoverso 2 della legge federale.¹⁹

III. Autorità giudiziarie

Art. 15 Presidente del Tribunale distrettuale

¹ La presidente o il presidente del Tribunale distrettuale è competente nei seguenti casi previsti dalla legge federale:

1. art. 77, opposizione tardiva per cambiamento del creditore;
2. art. 80, 81, 82, 84, 279 cpv. 2, procedura di rigetto d'opposizione;
3. art. 85, annullamento o sospensione dell'esecuzione;
4. art. 85a cpv. 2 sospensione provvisoria dell'esecuzione;
5. art. da 181 a 184, opposizione nell'esecuzione cambiaria;
6. art. 83, 162, 170, 183, allestimento di un inventario dei beni e disposizione di provvedimenti conservativi;
7. art. 166 sgg., 188 sg., dichiarazione di fallimento;
8. art. da 190 a 192, 309, dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione;
9. art. 193, 196, disposizione e sospensione della liquidazione in caso di rinuncia all'eredità o di eredità oberata;
10. art. 195, 332 cpv. 3, revoca del fallimento;
11. art. 230, 230a, sospensione della procedura fallimentare;
12. art. 231, disposizione della procedura sommaria di fallimento;
13. art. 265a cpv. 1-3, determinazione del ritorno a miglior fortuna;
14. art. 268, chiusura del fallimento;
15. art. 272, 273 cpv. 1, 274, concessione del sequestro;
16. art. 278, opposizione al decreto di sequestro;
17. art. 284, reintegrazione di oggetti di ritenzione.

² La stessa competenza vale nei seguenti casi della legge federale sul diritto internazionale privato.²⁰

1. art. 167, riconoscimento del decreto straniero di fallimento;
2. art. 168, disposizione di provvedimenti conservativi;

3. art. 175, riconoscimento di concordati stranieri.

Art. 16 Commissione del Tribunale distrettuale

La Commissione del Tribunale distrettuale è l'autorità giudiziaria inferiore per i concordati.

Art. 17 Commissione del Tribunale cantonale

¹ La Commissione del Tribunale cantonale giudica:

1. i ricorsi nelle procedure ai sensi dell'articolo 15 della presente ordinanza, per le quali il diritto federale prevede l'impugnazione;
2. i ricorsi in materia di rigetto dell'opposizione giusta l'articolo 236 CPC ²¹;
3. i ricorsi contro decisioni giusta l'articolo 15 capoverso 1 cifra 10, 11, 12 e 17 nonché capoverso 2 cifra 1 e 3 della presente ordinanza;
4. i ricorsi contro il rigetto del sequestro ai sensi degli articoli 271 e 272 e contro la decisione in merito alla prestazione di garanzia giusta l'articolo 273 capoverso 1 della legge federale. ²²

² La Commissione del Tribunale cantonale è l'autorità giudiziaria cantonale superiore per i concordati.

IV. Norme procedurali

Art. 18 1. Principio generale

Nella misura in cui il diritto federale, i trattati internazionali e il codice di procedura civile ²³ non contengano disposizioni in materia, fanno stato le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 19 2. Singole procedure a) azione ai sensi dell'art. 85a

¹ L'azione d'accertamento negativo ai sensi dell'articolo 85a della legge federale deve essere giudicata dal tribunale civile ordinario nella procedura accelerata giusta il codice di procedura civile. ²⁴

² Non appena l'azione è pendente, il presidente del Tribunale distrettuale è competente per disporre i provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 85a capoverso 2 della legge federale. ²⁵ La decisione è definitiva.

³ La presidente o il presidente del Tribunale distrettuale può pretendere in ogni momento dalla parte attrice un anticipo per le spese giudiziarie.

Art. 20 b) determinazione del ritorno a miglior fortuna

¹ Per la procedura ai sensi dell'articolo 265a capoverso da 1 a 3 della legge federale ²⁶ davanti al tribunale in virtù dell'articolo 15 capoverso 1 cifra 13 della presente ordinanza vale la procedura sommaria giusta il codice di procedura civile ²⁷ (articolo 25 cifra 2 lettera d della legge federale). La decisione è definitiva.

² L'azione tendente a contestare o determinare il ritorno a miglior fortuna ai sensi dell'articolo 265a capoverso 4 della legge federale deve essere giudicata dal tribunale civile ordinario nella procedura accelerata giusta il codice di procedura civile.

Art. 21 c) sequestro

¹ Per la procedura d'opposizione ai sensi dell'articolo 178 della legge federale ²⁸ davanti al tribunale in virtù dell'articolo 15 capoverso 1 cifra 16 della presente ordinanza vale la procedura sommaria giusta il codice di procedura civile ²⁹ (articolo 25 cifra 2 lettera a della legge federale).

² Per l'azione tendente al proseguimento del sequestro ai sensi dell'articolo 279 della legge federale davanti al tribunale civile ordinario vale la procedura accelerata giusta il codice di procedura civile.

Art. 22 3. Davanti alla Commissione del Tribunale cantonale a) quale autorità di vigilanza

¹ I ricorsi giusta l'articolo 17 della legge federale ³⁰ nonché le domande e le denunce devono essere inoltrate per iscritto.

² L'autorità di vigilanza si procura le necessarie prese di posizione e appura la fattispecie d'ufficio.

³ Non ha luogo una comparsa delle parti.

⁴ Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni sulla procedura cantonale nelle pratiche amministrative ³¹ giusta gli articoli 3 sgg. LPAC.

Art. 23 b) quale autorità disciplinare

¹ L'autorità di vigilanza può avviare una procedura disciplinare sulla base di una denuncia oppure d'ufficio.

² Essa comunica tale fatto all'ufficiale interessato ed effettua le indagini necessarie.

³ Terminata l'istruttoria alla persona interessata viene data l'opportunità di prendere posizione; se necessario va eseguito un dibattimento.

⁴ La decisione disciplinare viene comunicata per iscritto indicando la fattispecie ed i considerandi essenziali.

⁵ Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni sulla procedura cantonale nelle pratiche amministrative ³² giusta gli articoli 3 sgg. LPAC.

Art. 24 c) ricorso in materia di rigetto dell'opposizione

Per la procedura di ricorso in cause di rigetto dell'opposizione fanno stato le disposizioni del codice di procedura civile. ³³

Art. 25 d) quale autorità di ricorso

¹ A meno di disposizioni di altro tenore, il ricorso contro le decisioni delle autorità giudiziarie deve essere presentato entro dieci giorni dinanzi alla Commissione del Tribunale cantonale. Nell'atto di ricorso va indicato con breve motivazione quali sono i punti impugnati e quali le modifiche proposte,

² Nuovi fatti e mezzi di prova sono ammessi, nella misura in cui il diritto federale non disponga diversamente.

³ La presidente o il presidente del Tribunale cantonale non entra nel merito di ricorsi tardivi o manifestamente infondati oppure li respinge senza ulteriore procedura.

⁴ Su istanza oppure d'ufficio la presidente o il presidente del Tribunale cantonale può concedere al ricorso l'effetto sospensivo.

⁵ Il ricorso viene rimesso all'istanza precedente e ad eventuali altri interessati per una presa di posizione entro breve termine.

⁶ Di regola non hanno luogo dibattimenti.

⁷ L'autorità di ricorso accerta la fattispecie d'ufficio e riesamina liberamente la questione dal profilo dei fatti e del diritto.

Art. 26 Spese

Per tutte le procedure davanti ad autorità giudiziarie e di vigilanza le spese e le ripetibili si conformano alle disposizioni del diritto federale ³⁴ e, se da quest'ultimo nulla risulta in materia, a quelle del codice cantonale di procedura civile. ³⁵

V. Disposizioni varie

Art. 27 Titoli di rigetto definitivo dell'opposizione

Nella procedura di rigetto dell'opposizione in virtù dell'articolo 80 capoverso 2 cifra 3 della legge federale ³⁶ sono parificati alle sentenze giudiziarie ai sensi dell'articolo 80 della legge federale:

1. le decisioni e i decreti esecutivi delle competenti autorità del Cantone, dei suoi distretti, circoli e comuni nonché delle corporazioni e degli istituti autonomi di diritto cantonale pubblico concernenti pretese di diritto pubblico;
2. le decisioni e i decreti esecutivi delle persone fisiche nonché delle persone giuridiche e delle società di persone organizzate nelle forme previste dal diritto civile, nella misura in cui nell'ambito dei compiti amministrativi loro delegati esse decidono in merito a pretese di diritto pubblico;
3. le decisioni e i decreti delle autorità competenti di altri cantoni concernenti pretese di diritto pubblico giusta gli accordi intercantionali.

Art. 28 Stabilimento di deposito

Lo stabilimento di deposito giusta gli articoli 9 e 24 della legge federale ³⁷ e la Banca Cantonale Grigione con le sue agenzie. Il Governo può stabilire altri stabilimenti di deposito.

Art. 29 Potere di polizia

Gli ufficiali sono autorizzati a richiedere, entro i limiti della legge federale,³⁸ l'aiuto della Polizia cantonale e comunale.

Art. 30 Esecuzione coatta contro corporazioni di diritto pubblico

¹ Competente per l'attuazione di esecuzioni nei confronti di Cantone, comuni, altre corporazioni e istituti autonomi di diritto cantonale pubblico è l'ufficiale ordinario delle esecuzioni.

² Se vi sono motivi di ricsuzione ai sensi dell'articolo 10 della legge federale³⁹, l'autorità cantonale di vigilanza designa l'ufficio esecuzioni competente.

³ Se vengono presentate domande di pignoramento contro dei comuni, l'ufficio esecuzioni deve informare l'Ispettorato cantonale dei comuni.

Art. 31 Denuncia penale

Gli ufficiali sporgono denuncia penale alla Procura pubblica se, nell'esercizio della loro funzione, sorge in loro un sospetto fondato di delitti nel fallimento o nella esecuzione.

Art. 32 Custodia degli atti

¹ Gli uffici esecuzioni e fallimenti sono tenuti ad archiviare regolarmente gli atti che non servono più.

² ⁴⁰ I circoli e i distretti a tal fine devono mettere a disposizione dei locali idonei.

VI. Disposizioni finali

Art. 33 Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti atti legislativi emanati dal Gran Consiglio:

1. L'ordinanza esecutiva della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento del 23 novembre 1954⁴¹,
2. Le disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge federale del 4 dicembre 1947 sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altre corporazioni del diritto pubblico cantonale del 23 maggio 1959⁴².

Art. 34 Durata della carica dell'ufficiale esecuzioni e fallimenti

¹ A partire dal 1° gennaio 1997 inizia per tutti gli ufficiali un nuovo periodo di carica di due anni.

² Se gli attuali titolari della carica non sono eletti oppure lo sono solo per una parte del nuovo periodo di carica 1997/98, i Tribunali di circolo procedono all'elezione per il nuovo periodo di carica.

Art. 35 Diritto transitorio

¹ Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione anche per le procedure, che sono pendenti al momento dell'entrata in vigore.

² Al riguardo valgono le seguenti eccezioni e restrizioni:

1. La competenza dell'autorità, presso la quale una procedura è pendente al momento dell'entrata in vigore, viene giudicata in base al diritto vigente finora;
2. Per tutte le decisioni e tutti i decreti notificati dopo l'entrata in vigore, l'ammissibilità di un rimedio legale viene giudicata in base al nuovo diritto.

Art. 36 Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore⁴³ della presente ordinanza dopo l'approvazione da parte della Confederazione.⁴⁴

Note finali

1 D del 4 giu. 1996, 301, PGC 1996/97, 360

2 CSC 110.100

3 Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; M del 23 feb. 1999, 57; PGC 1999/2000, 179 (1^a lettura), 417 (2^a lettura)

4 Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; M del 23 feb. 1999, 57; PGC 1999/2000, 179 (1^a lettura), 417 (2^a lettura)

- 5 Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 6 Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 7 Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; M del 23 feb. 1999, 57; PGC 1999/2000, 179 (1ª lettura), 417 (2ª lettura)
- 8 Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 9 Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 10 RS 281.1
- 11 CSC 320.000
- 12 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 13 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 14 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 15 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 16 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 17 Introduzione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 1
- 18 RS 281.1
- 19 RS 281.1
- 20 RS 291
- 21 CSC 320.000
- 22 RS 281.1
- 23 CSC 320.000
- 24 CSC 320.000
- 25 RS 281.1
- 26 CSC 320.000
- 27 CSC 320.000
- 28 CSC 320.000
- 29 CSC 370.500
- 30 CSC 320.000
- 31 CSC 370.500
- 32 CSC 370.500
- 33 CSC 320.000
- 34 RS 281.1
- 35 CSC 320.000
- 36 RS 281.1
- 37 RS 281.1
- 38 RS 281.1
- 39 RS 281.1
- 40 Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; vedo nota all'art. 1
- 41 PDG 409, AGS 1975, 875; AGS 1978, 381; AGS 1985, 1573
- 42 PDG 414
- 43 Entrata in vigore al 1º gen. 1997 con DG del 25 nov. 1996
- 44 Approvata dal DFGP in data 19 nov. 1996